



Zurigo, gennaio 2022

Informazioni sui prodotti e per i clienti

**Cosa lei dovrebbe sapere sulla sua assicurazione per
aziende commerciali**



Informazioni pratiche e giuridiche secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Le informazioni sul prodotto intendono aiutarla a orientarsi nella documentazione concernente il contratto d'assicurazione. Determinanti per il contenuto e l'estensione dei reciproci diritti e obblighi sono il suo contratto d'assicurazione e le condizioni generali di assicurazione (di seguito denominate CGA). Il suo contratto d'assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Il suo partner contrattuale: chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Cooperativa assicurazione mestieri (in seguito denominata Assicurazione mestieri), con sede statutaria in Sihlquai 255, 8031 Zurigo, una società cooperativa di diritto svizzero.

Sul web siamo raggiungibili al seguente link:
<http://www.branchenversicherung.ch/it/>

Quali rischi sono assicurati e quali prestazioni sono comprese nella copertura assicurativa?

L'Assicurazione mestieri assicura contro i danni da incendio, della natura, dell'acqua, da furto, da rapina e da rottura di vetri.

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza e nelle CGA.

L'assicurazione commerciale è considerata un'assicurazione contro i danni.

Oggetto dell'assicurazione e luogo assicurato

La copertura assicurativa si estende alle sedi designate nella polizza, compresa l'area aziendale. Tra le sedi designate nella polizza vige il libero passaggio.

Al di fuori della zona sopra descritta, la copertura assicurativa vale al primo rischio (definizione all'art. 21, cpv. 3 delle CGA) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, se al momento in cui si è manifestato l'evento assicurato i beni mobili aziendali non si trovavano da più di 18 mesi al di fuori delle sedi designate nella polizza e se sussiste la relativa copertura generale. In questi casi, la copertura assicurativa ammonta al 20 % della somma assicurata nell'assicurazione di base ovvero al massimo a CHF 100 000.00.

Per i danni da rapina che non rientrano nel cpv. 1 vale una copertura massima di CHF 3 000.00 al primo rischio (definizione all'art. 21, cpv. 3 delle CGA) per i valori pecuniari (cfr. art. 4.11 delle CGA) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

A quanto ammonta il premio e come viene calcolato?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata.

Tutte le informazioni relative al premio e a eventuali tasse sono riportate nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza e nelle CGA.

Mora nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se il premio non viene pagato dopo il sollecito di legge, l'Assicurazione dei mestieri fissa un termine supplementare di 14 giorni. Se tale termine scade senza che il premio sia interamente pagato, la copertura assicurativa è sospesa (sospensione della copertura).

Con il pagamento integrale dei premi in sospeso, inclusi tutti gli interessi e le spese, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento della ricezione del pagamento. Lo stipulante non riceve alcuna copertura assicurativa retroattiva per il periodo di sospensione.

Il contratto d'assicurazione si estingue 2 mesi dopo il termine supplementare di 14 giorni fissato nello scritto di sollecito, a meno che l'Assicurazione dei mestieri non rivendichi giudizialmente il premio scoperto (esecuzione secondo la LEF).


Inizio del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione. La copertura assicurativa inizia il giorno indicato nella proposta/offerta risp. nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o fornita una copertura provvisoria, fino al recapito della polizza l'Assicurazione mestieri accorda la copertura assicurativa nella misura della copertura provvisoria concessa per iscritto risp. secondo la legge in quel momento in vigore.

Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione termina sia mediante recesso sia per i motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Parte che recede	Motivo del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti	Recesso ordinario al termine di 3 anni d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del 3° anno d'assicurazione
	Recesso alla fine della durata convenuta nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di prestazione assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Al più tardi al momento del pagamento della prestazione	14 giorni dopo la ricezione del recesso
Stipulante	Aumento dei premi	Prima della fine dell'anno d'assicurazione	Giorno in cui la modifica entra in vigore
	Violazione dell'obbligo d'informare precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione, al massimo 2 anni dalla stipulazione del contratto	Ricezione del recesso
	Diminuzione importante del rischio	-	4 settimane dalla ricezione del recesso
	Assicurazione doppia o cumulo di assicurazioni	4 settimane a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza	Ricezione del recesso
Assicuratore	Reticenza precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza della reticenza	Ricezione del recesso
	Frode assicurativa	-	Ricezione del recesso

Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto d'assicurazione si proroga di volta in volta tacitamente di un ulteriore anno se a una delle parti contraenti non è stato comunicato il recesso al più tardi tre mesi prima della scadenza.

La copertura assicurativa si estingue in linea di massima con la cessazione del contratto.

Obblighi dello stipulante e conseguenze in caso di violazione

Lo stipulante è tenuto a:

- rispondere alle domande contenute nella proposta in modo veritiero e completo;
- comunicare immediatamente all'Assicurazione dei mestieri modifiche dei fatti dichiarati nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, che sono intervenute nel corso della durata del contratto d'assicurazione;



- pagare il premio alla scadenza;
- notificare all'Assicurazione dei mestieri, entro un termine adeguato, il verificarsi di un evento assicurato;
- trattare con cura le cose assicurate.

Questo elenco contiene soltanto gli obblighi principali. Ulteriori obblighi sono indicati nella proposta / nell'offerta risp. nella polizza e nelle CGA.

In caso di violazione colpevole degli obblighi di diligenza, delle disposizioni di sicurezza contrattuali e legali o di altre incombenze legali o contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui tale violazione abbia influito sul verificarsi o sull'estensione del danno.

Diritto di revoca da parte del cliente

Lo stipulante può revocare la propria proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all'assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, l'ultimo giorno del termine.

Protezione e trattamento dei dati

L'Assicurazione è vincolata al trattamento dei dati per garantire un'esecuzione efficiente e corretta del contratto. La legislazione sulla protezione dei dati applicabile è rigorosamente rispettata.

L'Assicurazione dei mestieri tratta i dati dello stipulante rilevanti per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, nonché la liquidazione dei sinistri (ad es. dati relativi alla persona, dati di contatto, informazioni sull'assicurazione precedente e su precedenti sinistri). In primo luogo sono trattati i dati trasmessi dallo stipulante con la proposta di assicurazione e successivamente, eventualmente, dati integrativi riportati nella notifica del sinistro.

L'Assicurazione dei mestieri può ricevere dati personali anche da terzi, se tali dati sono necessari per la stipulazione del contratto (ad es. uffici pubblici, assicuratori precedenti, altri enti).

I dati dello stipulante e delle persone assicurate sono trattati dall'Assicurazione dei mestieri solo per gli scopi indicati dalla stessa allo stipulante al momento della loro raccolta oppure per scopi imposti o per cui la stessa è autorizzata dalla legge. L'Assicurazione dei mestieri tratta i dati dello stipulante in primo luogo per la stipulazione del contratto e per la valutazione del rischio da assumere, nonché per la successiva esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri. Inoltre, essa tratta i dati dello stipulante per l'adempimento di obblighi legali (ad es. prescrizioni prudenziali).

Ulteriori informazioni in merito alla protezione dei dati sono disponibili al seguente link:
www.branchenversicherung.ch/it/protezione-dei-dati/.

Belfiore

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Edizione gennaio 2022

**Saremo lieti di fornirvi
la nostra consulenza.**

**Siamo raggiungibili al
seguito numero
telefonico:**

044 267 61 61

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

Indice

Il vostro partner contrattuale	2
Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 1 Cose assicurate	5
Art. 2 Definizione delle merci / arredamenti d'esercizio	5
2.1 Merci (materiali aziendali)	5
2.2 Arredamenti d'esercizio	5
Estensione della copertura	5
Art. 3 Rischi e danni assicurati	5
3.1 Danni da incendio e della natura	5
3.2 Danni da furto, furto con scasso e rapina	6
3.3 Danni dell'acqua	6
Cose speciali e spese	7
Art. 4 Assicurazione di cose speciali e spese	7
4.1 Spese di sgombero e smaltimento	7
4.2 Spese di ripristino	7
4.3 Spese per la sostituzione di serrature	7
4.4 Effetti personali	7
4.5 Crediti insoluti dei debitori	7
4.6 Modelli, campioni, forme	7
4.7 Fluttuazione del prezzo di mercato	7
4.8 Spese per la ricerca di perdite e la copertura	8
4.9 Serrande esterne	8
4.10 Valori pecuniari assicurati	8
Esclusioni	8
Art. 5 Esclusione dall'assicurazione	8
5.1 Assicurazione incendio e danni della natura	8
5.2 Assicurazione contro furto, rapina e furto con scasso	9
5.3 Assicurazione contro i danni dell'acqua	9
5.4 Assicurazione contro il furto con scasso e contro i danni dell'acqua	9
5.5 Distributori automatici / bacheche	9
Disposizioni generali	9
Art. 6 Luogo assicurato	9
Art. 7 Franchigie	10
Art. 8 Assicurazione del valore a nuovo / al valore venale	10
Art. 9 Spese per la limitazione del danno	10
Art. 10 Inizio e durata dell'assicurazione	10
Art. 11 Premi	11
Art. 12 Aggravamento e diminuzione del rischio	11
Art. 13 Cambiamento di proprietario	11
Art. 14 Cumulo di assicurazione	12

Art. 15	Obblighi di diligenza	12
Sinistro		12
Art. 16	Incombenze in caso di sinistro	12
Art. 17	Determinazione del danno	13
Art. 18	Perizia	13
Art. 19	Calcolo dell'indennità per le cose assicurate (cfr. anche art. 8 delle CGA)	14
Art. 20	Calcolo dell'indennità per cose speciali, spese e ricavi	15
Art. 21	Importo dell'indennità (sottoassicurazione)	15
Art. 22	Pagamento dell'indennità	15
Art. 23	Rapporti con l'assicurazione dopo il sinistro	16
Art. 24	Pegno sulla cosa assicurata	16
Art. 25	Prescrizione e perenzione	16
Varie		16
Art. 26	Comunicazioni all'assicuratore / Polizze collettive	16
Art. 27	Foro competente	16
Art. 28	Diritto applicabile	16
Art. 29	Basi del contratto	17

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 Cose assicurate

Risultano assicurate le cose mobili e immobili designate nella polizza, cioè le merci/arredamenti d'esercizio ai sensi dell'art. 2 delle CGA, che sono di proprietà del contraente o che gli sono state affidate o ancora per le quali è responsabile per contratto o per una disposizione legale. In forma limitata, sono altresì assicurate spese e cose speciali ai sensi dell'art. 4 delle CGA. Non rientrano invece nella copertura assicurativa i veicoli a motore, l'imbarcazione e gli aeromobili (tranne moto e veicoli aziendali ai sensi degli artt. 2.2 e 4.4 delle CGA), i rimorchi, le roulotte, le case mobili e tutti gli accessori.

Se le cose non vengono designate singolarmente bensì raggruppate o indicate globalmente, l'assicurazione copre tutte le cose che si trovano nel luogo assicurato e rientrano in uno dei gruppi elencati o in una designazione globale.

Art. 2 Definizione delle merci / arredamenti d'esercizio

2.1 Merci (materiali aziendali)

Risultano assicurati, se utili all'azienda assicurata, le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti, le merci commerciali; i materiali aziendali (di materiale da imballaggio, combustibile, coloranti, prodotti chimici, oli lubrificanti, grassi e simili), nonché i contenuti di serbatoi sotterranei e allo scoperto; materiali da ufficio e stampati, comprensivi dell'infrastruttura e dei materiali per l'elaborazione elettronica dei dati (hardware), escluso il software (cfr. art. 2.2, cpv. 2 delle CGA).

2.2 Arredamenti d'esercizio

Macchine con base e impianti di conduttura, attrezzi, apparecchiature di fabbrica, apparecchi, strumenti, componenti di riserva come tutti gli arredamenti d'esercizio e di deposito nonché le costruzioni mobiliari. Mobili da ufficio, macchine da ufficio e simili; impianti per l'elaborazione elettronica dei dati (hardware) incl. conduttori, impianti telefonici se non diversamente assicurati.

Arredamenti d'esercizio edili: attrezzature/arredamenti appartenenti al contraente collegati stabilmente all'edificio, nella misura in cui non sono o non devono essere assicurati tramite l'assicurazione degli edifici.

Veicoli a motore aziendali e rimorchi (macchine da lavoro semoventi, veicoli elettrici e simili), se utili all'azienda assicurata, non diversamente assicurati e se, per legge, possono circolare esclusivamente nell'area aziendale.

Estensione della copertura

Art. 3 Rischi e danni assicurati

3.1 Danni da incendio e della natura

Vi rientrano i danni causati da:

- Incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine o esplosione;
- Eventi naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici vicino alle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, cadute di sassi, smottamenti;
- Aeromobili e imbarcazioni caduti o atterrati per emergenza o loro parti, nonché meteoriti e altri corpi celesti.

L'assicurazione risarcisce i danni alle cose derivanti da distruzione, danneggiamento o scomparsa delle cose assicurate. Inoltre, vengono parzialmente rimborsate anche le spese (cfr. art. 4 delle CGA). Sono escluse dalla copertura le spese per l'eliminazione delle cause.

3.2 **Danni da furto, furto con scasso e rapina**

Vi rientrano danni constatabili attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, con prove convincenti e derivanti da:

- Furto semplice di cose e valori pecuniari nel luogo assicurato, con una copertura massima di CHF 3 000.00 per evento e per anno assicurativo;
- Furto con scasso perpetrato da qualcuno che è penetrato con la forza in un edificio o in uno dei suoi locali o è scappato da esso o entrato mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso; risultano coassicurati i danni nell'ambito di un furto, o suo tentativo, con scasso; è equiparato al furto con scasso il furto commesso utilizzando chiavi e codici regolari, nella misura in cui l'autore se ne è impossessato tramite furto con scasso o rapina;
- Rapina, cioè furto con minaccia o uso effettivo di violenza nei confronti del contraente, dei suoi organismi commerciali, dei dipendenti e dei familiari conviventi nella comunione domestica, nonché furto per incapacità a reagire a seguito di decesso, svenimento o infortunio; tale copertura assicurativa vale anche al di fuori della sede assicurata, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; la copertura al primo rischio per valori pecuniari rubati ovvero cose sottratte o scomparse ammonta al massimo a CHF 3 000.00 (cfr. art. 6, cpv. 3 delle CGA).

I borseggi o i furti con astuzia sono assicurati soltanto come furti semplici (cfr. punti precedenti).

Vandalismo a seguito di furto con scasso e furto con evasione, rapina o un relativo tentativo. Sono coperti i danni fino a max. CHF 2 000.00 per evento.

L'assicurazione risarcisce i danni alle cose assicurate causati da perdita, distruzione o danneggiamento, nonché parzialmente anche le spese (cfr. art. 4 delle CGA). Sono coassicurati i danni all'edificio designato nella polizza come luogo assicurato.

3.3 **Danni dell'acqua**

Vi rientrano i danni causati da:

- Acqua che è fuoriuscita da impianti di tubatura (che servono all'edificio o all'azienda assicurati) o dell'installazione e apparecchi a essi collegati;
- Acqua nell'edificio derivante da pioggia, neve e scioglimento, se l'acqua è penetrata nell'edificio dal tetto, dalle grondaie o da tubi di scolo esterni;
- Rigurgito dalle canalizzazioni di scolo e acque freatiche all'interno dell'edificio;
- Gelo, cioè spese per le riparazioni e lo scongelamento di impianti di conduttura dell'acqua danneggiati dal gelo, installati nell'edificio dal contraente a fini aziendali, nonché di apparecchiature collegate e degli impianti per la produzione di energia alternativa;
- Olio o altri liquidi da riscaldamento su merci/attrezzature d'esercizio all'interno dell'edificio, nella misura in cui siano fuoriusciti da impianti di riscaldamento o serbatoi per l'olio da riscaldamento; non sono assicurati i danni in fase di riempimento e durante i lavori di revisione;
- Acqua fuoriuscita da fontane decorative per interni o acquari e anche umidificatori nell'edificio; non rientrano nella copertura assicurativa i danni verificatisi gradualmente.

L'assicurazione risarcisce i danni alle cose assicurate causati da distruzione, danneggiamento o scomparsa, nonché parzialmente anche le spese emerse (cfr. art. 4 delle CGA). Sono escluse le spese per l'eliminazione delle cause.

Cose speciali e spese

Art. 4 Assicurazione di cose speciali e spese

In relazione all'assicurazione di cose speciali e spese per un sinistro assicurato ai sensi dell'art. 3 delle CGA sussiste una copertura assicurativa al primo rischio (cfr. art. 21, cpv. 3 delle CGA) fino al 20% della somma assicurata, al massimo comunque fino a CHF 100 000.00, nella misura in cui non sussista un'altra assicurazione a tale scopo. Tale copertura assicurativa sussiste esclusivamente per le cose speciali e le spese di seguito elencate.

4.1 Spese di sgombero e smaltimento

Spese per sgomberare, rimuovere e smaltire i resti delle cose assicurate.

4.2 Spese di ripristino

Spese necessarie per ripristinare libri commerciali, atti, documenti, dati su supporti informatici (p.es. nuova introduzione da copie di sicurezza o documenti originali), recupero di programmi salvati su supporti dati, audio o immagini.

4.3 Spese per la sostituzione di serrature

Spese per modificare o sostituire chiavi, tessere magnetiche e simili, serrature e sistemi elettrici di chiusura sul luogo assicurato nonché casseforti e caselle postali a noleggio.

4.4 Effetti personali

Effetti personali al valore a nuovo (senza i valori pecuniari), compresi attrezzi, biciclette e ciclomotori di proprietà dei dipendenti che si trovano nell'area dell'azienda.

4.5 Crediti insoluti dei debitori

Perdite su credito derivanti dalla distruzione o dall'impossibilità di utilizzare copie di fatture ovvero documenti utili alla fatturazione.

4.6 Modelli, campioni, forme

Modelli, campioni, forme e attrezzi, schemi, calibri, matrici, tranciatore, timbri, composizioni conservate, pellicole offset, lastre tipografiche, cilindri per la stampa, cliché, carta jacquard nonché dischetti di macchine a comando CNC e simili, compresi relativi progetti, disegni e bozze.

4.7 Fluttuazione del prezzo di mercato

L'assicurazione si estende alla differenza, a carico del contraente, tra l'effettivo prezzo di recupero delle merci e il prezzo di mercato per tali merci nello stesso giorno del danno.

L'indennità è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato nel giorno del danno e l'effettivo prezzo di riacquisto nel primo giorno feriale successivo al giorno del danno in cui è possibile riacquistare la merce.

Limitazioni della copertura

Limitazioni della copertura risultano assicurate fino a CHF 3 000.00 per evento al primo rischio (cfr. art. 21, cpv. 3 delle CGA) le spese e le cose speciali di proprietà del contraente di seguito riportate.

4.8 Spese per la ricerca di perdite e la scoperta

Spese per scoprire impianti di conduttura scoppiati e rimurare o ricoprire impianti di conduttura riparati che erano stati posati per necessità aziendali e servono per installazioni specifici nonché le spese connesse per la ricerca delle perdite.

4.9 Serrande esterne

Danni da abbruciacchiature a serrande esterne utili all'azienda assicurata, anche se in linea di principio non si verifica un evento assicurato.

4.10 Valori pecuniari assicurati

Valori pecuniari aziendali, cioè denaro, moduli per assegni, titoli di credito, ricevute di carte di credito firmate da terzi, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), monete e medaglie nonché pietre preziose e perle non incastonate fino a un massimo di CHF 3 000.00 per evento. **Non rientrano nella copertura assicurativa i valori pecuniari privati e simili appartenenti a dipendenti del contraente.**

L'elenco (artt. 4.1-4.10 delle CGA) è esaustivo e l'estensione della copertura è a disposizione complessivamente una sola volta per ogni evento.

Esclusioni

Art. 5 Esclusione dall'assicurazione

Non rientrano nella copertura assicurativa di base né in alcuna delle coperture complementari (a eccezione dell'assicurazione Extended Coverage e dell'assicurazione contro i terremoti):

- Danni causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza perpetrati in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti e saccheggi direttamente correlati a disordini interni, nonché in caso di sciopero e serrata), atti di terrorismo e sabotaggi;
- Danni causati da terremoti o da contaminazione radioattiva;
- Spese per l'eliminazione delle cause.

5.1 Assicurazione incendio e danni della natura

- Danni derivanti dal fumo qualora si tratti di azione progressiva o conforme allo scopo.
- Danni da abbruciacchiature non riconducibili a un incendio nonché danni derivanti dall'esposizione delle cose assicurate a un fuoco controllato o a calore (salvo art. 4.9 delle CGA).
- Danni a macchine, apparecchiature e condutture elettriche sotto tensione causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, per sovratensione o riscaldamento a seguito di sovraccarico, nonché danni ad arredamenti di protezione elettrica, come fusibili, nello svolgimento della loro normale funzione (cosiddetti danni d'esercizio).
- Danni derivanti dalla sottopressione, dal colpo d'ariete, dalla forza centrifuga e dagli effetti meccanici di altre forze d'esercizio.
- Danni causati da cedimenti del terreno (soltanto nella misura in cui non causati da eventi naturali), cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dell'edificio oppure omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acqua freatica, piene e straripamenti dei corsi d'acqua che, per esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi; a prescindere dalla causa, danni da acqua fuoriuscita da bacini artificiale o altri impianti artificiali di raccolta dell'acqua, rigurgito di acqua dalle canalizzazioni; danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.
- Danni che sono o devono essere assicurati d'obbligo presso l'istituto assicurativo cantonale degli immobili o, a seconda del cantone, presso un istituto assicurativo privato.
- Prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia o di altri enti obbligati a prestare aiuto.

5.2 Assicurazione contro furto, rapina e furto con scasso

- Danni causati da persone che al momento del manifestarsi dell'evento assicurato vivono in comunione domestica con il contraente o avevano con lui un rapporto d'impiego che consente loro di accedere ai locali assicurati ai fini di servizio o per scopi domestici.
- Perdita e scomparsa di cose.

5.3 Assicurazione contro i danni dell'acqua

- Danni a impianti di raffreddamento causati da gelo indotto artificialmente.
- Danni causati da abbassamenti del terreno, scarse fondamenta, costruzione con difetti edilizi, manutenzione carente dell'edificio oppure omissione di provvedimenti difensivi.
- Danni causati da rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.
- Danni a seguito di penetrazione di acqua attraverso abbaini e lucernari aperti o da aperture nel tetto di nuove costruzioni, ristrutturazioni o altri lavori.
- Danni verificatisi gradualmente.

5.4 Assicurazione contro il furto con scasso e contro i danni dell'acqua

- Danni conseguenti a incendio, fumo, fulmine, esplosione, eventi naturali o caduta di aeromobili.

5.5 Distributori automatici / bacheche

A eccezione degli eventi naturali (vedi comma 3.1), sono esclusi tutti i danni a distributori automatici (p.es. slot-machine, distributori di denaro o merci, ecc.) e a bacheche di ogni tipo, incl. il relativo contenuto, che si trovino all'interno o all'esterno di edifici, a meno che non siano coperti da un'assicurazione complementare.

Disposizioni generali

Art. 6 Luogo assicurato

La copertura assicurativa si estende alle sedi designate nella polizza, compresa l'area aziendale. Tra le sedi designate nella polizza vige il libero passaggio.

A eccezione della zona descritta nel cpv. 1, la copertura assicurativa vale al primo rischio (definizione all'art. 21, cpv. 3 delle CGA) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, se al momento in cui si è manifestato l'evento assicurato le merci non si trovavano da più di 18 mesi al di fuori delle sedi designate nella polizza e se sussiste la relativa copertura generale. In questi casi, la copertura assicurativa ammonta al 20 % della somma assicurata nell'assicurazione di base ovvero al massimo a CHF 100 000.00.

Per i danni da rapina che non rientrano nel cpv. 1 vale una copertura massima di CHF 3 000.00 al primo rischio (definizione all'art. 21, cpv. 3 delle CGA) per i valori pecuniari (cfr. art. 4.10 delle CGA) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Art. 7 Franchigie

Per tutti i danni assicurati (esclusi i danni causati da eventi naturali ai sensi dell'art. 3.1 delle CGA) valgono le franchigie generalmente concordate. La franchigia viene dedotta una volta soltanto per ogni evento.

Per i danni causati da eventi naturali ai sensi dell'art. 3.1 delle CGA, l'avente diritto deve pagare personalmente il 10% del danno verificatosi. La franchigia è compresa tra un minimo di CHF 2 500.00 e un massimo di CHF 50 000.00. Per i danni ai beni mobili e per quelli agli edifici si applica, per ogni sinistro, la rispettiva franchigia.

Per i danni causati da eventi naturali valgono le seguenti limitazioni di responsabilità, in cui non rientrano le indennità per danni a beni mobili ed edifici:

- Se le indennità erogate a un singolo contraente per un evento assicurato da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un'attività assicurativa in Svizzera superano i 25 milioni di franchi, le indennità vengono ridotte a tale somma;
- Se le indennità erogate per un evento assicurato da parte di tutte le istituzioni assicurative private e di tutti gli assicuratori di diritto pubblico autorizzati a esercitare in Svizzera superano 1 miliardo di CHF, le indennità spettanti al singolo avente diritto ovvero al singolo contraente vengono decurtate in modo che, insieme, non superino tale somma;
- I danni separati in termini di tempo e spazio valgono come un solo evento assicurato se sono riconducibili a un'unica causa atmosferica o tettonica.

Art. 8 Assicurazione del valore a nuovo / al valore venale

L'assicurazione di merci e arredamenti/arredamenti ai sensi degli artt. 2.1-2.2 delle CGA è stipulata al valore a nuovo (per il calcolo: cfr. art. 19, cpv. 4 delle CGA). Le cose che non vengono più usate sono assicurate soltanto al valore venale. Per il calcolo dell'indennità relativa a cose speciali e spese ai sensi dell'art. 4 delle CGA è determinante l'art. 20 delle CGA.

Art. 9 Spese per la limitazione del danno

Vengono rimborsate anche le spese per la riduzione del danno. Nella misura in cui dette spese e l'indennità superino la somma assicurata, esse verranno rimborsate solo se sostenute per conto dell'Assicurazione dei mestieri.

Art. 10 Inizio e durata dell'assicurazione

La validità dell'assicurazione inizia alla data fissata nella polizza.

I contratti di durata inferiore ai 12 mesi decadono alla data di scadenza. Tutti gli altri contratti si rinnovano di volta in volta tacitamente per un anno, a meno che non vengano rescissi per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo tre mesi prima della scadenza. Restano salve altre possibilità di rescissione (cfr. specificatamente artt. 11, 12, 13, 14 e 23 delle CGA). L'assicurazione può essere annullata, rispettando comunque il preavviso di 3 mesi, con effetto per la fine del terzo anno civile o di ogni anno successivo, anche se è stato concordato un periodo di contratto più lungo.

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo (art. 2a LCA).

Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all'Assicurazioni dei mestieri o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Art. 11 Premi

Il premio viene fissato per ogni anno assicurativo e matura il giorno della scadenza. Su relativo accordo è possibile versare ratealmente il premio annuo. Per i pagamenti rateali può essere applicato un supplemento. Se il contraente d'assicurazione è in ritardo con il pagamento di una rata, diventa esigibile l'intero premio annuo.

Il premio conteggiato deve essere pagato entro 30 giorni dalla scadenza. Se ciò non avviene, l'Assicurazione dei mestieri richiede al contraente, ricordando le conseguenze legali di una relativa mancanza, di pagare il premio entro 14 giorni. Se il premio dovuto non viene pagato entro 14 giorni, l'obbligo alla prestazione è sospeso dal termine della scadenza del sollecito. Se il premio arretrato non viene reclamato nelle vie legali entro due mesi dalla scadenza del sollecito bisettimanale, allora si ritiene che l'Assicurazione dei mestieri sia receduta dal contratto e abbia rinunciato ad ottenere al pagamento del premio arretrato (art. 21, cpv. 1 LCA).

Se cambiano i premi, la regolamentazione della franchigia o i limiti di responsabilità della tariffa per gli eventi naturali, l'Assicurazione dei mestieri può richiedere l'adeguamento del contratto a partire dal successivo anno assicurativo. A tale scopo devono rendere note al contraente le nuove disposizioni contrattuali al massimo 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. A tale riguardo, il contraente ha diritto di disdire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo il contratto al termine dell'anno assicurativo in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire presso l'Assicurazione dei mestieri entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se il contraente omette di disdire il contratto, questo vale come approvazione dell'adeguamento contrattuale.

In caso di revoca anticipata del contratto assicurativo per un motivo previsto per legge o per contratto, il premio concordato per il periodo assicurativo in corso deve essere versato soltanto in modo proporzionale, fino al momento della revoca stessa.

Tuttavia, occorre versare tutto il premio per il periodo assicurativo in corso in caso di:

- Cessazione dell'esposizione al rischio se l'Assicurazione dei mestieri ha effettuato la prestazione assicurativa (danno totale)

Art. 12 Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, la cui entità è stata determinata dalle parti al momento della stipula del contratto deve essere notificato immediatamente all'Assicurazione dei mestieri per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Se il contraente ha omesso intenzionalmente questa notifica l'Assicurazione dei mestieri non è vincolata al contratto per il periodo contrattuale successivo.

In caso di aumento del rischio, l'Assicurazione dei mestieri può aumentare il premio per il resto della durata del contratto o disdire il contratto per iscritto entro quattro settimane dal ricevuto avviso, osservando un termine di preavviso di quattro settimane.

In caso di aumento del rischio, l'Assicurazione dei mestieri può aumentare il premio per il resto della durata del contratto o disdire il contratto per iscritto entro quattro settimane dal ricevuto avviso, osservando un termine di preavviso di quattro settimane. In caso di aumento del premio, il contraente ha il diritto di rescindere il contratto entro quattro settimane dal ricevimento dell'aumento del premio notificato con un termine di preavviso di quattro settimane. In entrambi i casi, l'Assicurazione dei mestieri ha diritto all'aumento del premio secondo tariffa dall'aumento del rischio fino alla scadenza del contratto.

In caso di riduzione significativa del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane o di chiedere una riduzione del premio (art. 28a cpv. 1 VVG).

Art. 13 Cambiamento di proprietario

Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario. Questi ha facoltà di rifiutare il trasferimento del contratto assicurativo entro e non oltre 30 giorni dal cambiamento di proprietario, rifiutare con una dichiarazione, per scritto o in qualsiasi altra forma che permetta la prova per testo. una dichiarazione scritta. L'Assicurazione dei

mestieri può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venute a conoscenza del cambiamento di proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta. Se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio, valgono le disposizioni dell'art. 12 delle presenti CGA.

Art 14 Cumulo di assicurazione

Il contraente deve notificare immediatamente per scritto o in qualsiasi altra forma che permetta la prova per testo all'Assicurazione dei mestieri se stipula altre assicurazioni relative alle cose già assicurate per lo stesso rischio nello stesso periodo.

Se il contraente stipula altre assicurazioni per oggetti già assicurati contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo, in modo che le somme assicurate insieme riunite superino il valore di assicurazione (cumulo di assicurazione), è tenuto a darne immediatamente conoscenza all'Assicurazione dei mestieri per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Se il contraente non è a conoscenza della presenza di un'assicurazione multipla al momento della stipula del contratto successivo, può disdire questo contratto per iscritto entro quattro settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla.

Se il contraente ha omesso deliberatamente questa notifica o se ha stipulato l'assicurazione multipla con l'intento di procurarsi con esse un utile illecito, l'Assicurazione dei mestieri non è vincolata al contratto nei confronti del contraente.

Se lo stipulante si è impegnato a sostenere lui stesso una parte del danno, non può stipulare un'altra assicurazione per questa parte, altrimenti l'identità sarà ridotta in modo tale da supportare lui stesso la parte concordata del danno. (art. 46b LCA).

Art. 15 Obblighi di diligenza

Il contraente è obbligato alla diligenza e in particolare deve adottare i provvedimenti disposti in base alle circostanze a tutela delle cose assicurate contro i rischi assicurati.

In caso di assicurazione contro i danni dell'acqua, il contraente deve in particolar modo provvedere a proprie spese alla manutenzione di condutture idriche, delle installazioni e apparecchiature collegate, alla pulizia di impianti idrici otturati e a evitarne il congelamento adottando idonei provvedimenti. Se l'edificio o l'abitazione sono vuoti anche solo temporaneamente, occorre svuotare le condutture idriche e le installazioni e gli apparecchi collegati, a meno che l'impianto di riscaldamento non resti in funzione sotto adeguato controllo.

Se sono presenti impianti per l'elaborazione elettronica dei dati, al contraente spettano i seguenti ulteriori obblighi di diligenza, affinché dopo un danno all'elaborazione elettronica dei dati sia possibile reinstallare i programmi per ripristinare immediatamente i dati:

- Conservazione in sicurezza dei supporti dati, che devono quindi essere conservati in luoghi protetti da influenze esterne e non nelle immediate vicinanze del calcolatore;
- Regolare messa in sicurezza dei dati, cioè i dati da proteggere devono essere copiati a cadenza regolare su supporti dati esterni;
- Verifica delle copie di sicurezza, cioè occorre controllare a cadenza regolare che il backup sia completo e leggibile.

Sinistro

Art. 16 Incombenze in caso di sinistro

L'Assicurazione dei mestieri declina ogni responsabilità se il contraente o l'avente diritto ha intenzionalmente causato l'evento temuto. Se il contraente o l'avente diritto ha causato l'evento per colpa grave, l'Assicurazione dei mestieri è autorizzata a ridurre la propria prestazione in proporzione alla gravità della colpa.

Quando si verifica un evento assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:

- Informare in tempo utile l'Assicurazione dei mestieri;

- Inviare per iscritto all'Assicurazione dei mestieri tutte le informazioni relative a causa, entità e circostanze correlate al danno nonché consentire loro qualunque indagine utile a tale scopo;
- Fornire i dati necessari per giustificare il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo all'indennità e, su richiesta, produrre entro una scadenza adeguata un elenco sottoscritto delle cose presenti prima e dopo il danno e di quelle danneggiate, con indicazione del valore;
- Durante e dopo il sinistro, provvedere in base alle possibilità al mantenimento e al recupero delle cose assicurate e ridurre i danni seguendo in tal senso le disposizioni dell'Assicurazione dei mestieri;
- Evitare modifiche alle cose danneggiate che potrebbero rendere difficile ovvero ostacolare l'individuazione della causa o dell'entità del danno, nella misura in cui non servano a ridurre il danno stesso o siano nell'interesse pubblico.

Inoltre, in caso di furto con scasso, furto semplice e rapina deve:

- Informare immediatamente le autorità di polizia, richiedere un'indagine ufficiale e non rimuovere né modificare le tracce del reato senza l'autorizzazione della polizia;
- Adottare, secondo scienza e coscienza e in base alle istruzioni della polizia o dell'Assicurazione dei mestieri, tutti i provvedimenti idonei a individuare l'autore del reato e al recupero delle cose rubate;
- Rendere immediatamente noto all'Assicurazione dei mestieri se vengono restituite cose rubate o se si ricevono informazioni su di esse.

In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle disposizioni di sicurezza contrattuali e legali o di altre incombenze legali o contrattuali, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui tale violazione abbia influito sul verificarsi o sull'estensione del danno.

Art. 17 Determinazione del danno

La determinazione del danno può essere immediatamente richiesta sia dall'avente diritto che dall'Assicurazione dei mestieri.

La dimostrazione dell'entità del danno spetta all'avente diritto. La somma assicurata non costituisce una prova della presenza e del valore delle cose assicurate nel momento in cui si verifica il sinistro. Il danno viene determinato autonomamente dalle parti contraenti, da un esperto scelto di comune accordo o tramite perizia (cfr. successivo art. 18 delle CGA). Ogni parte può richiedere che venga eseguita una perizia.

In caso di assicurazione per conto altrui, il calcolo del danno viene effettuato esclusivamente tra il contraente e l'Assicurazione dei mestieri.

L'Assicurazione dei mestieri non è obbligata ad accollarsi le cose recuperate o danneggiate. In caso di assicurazione contro il furto, l'avente diritto deve restituire l'indennizzo relativo a cose restituite successivamente, dedotto il rimborso per un eventuale riduzione del loro valore; in alternativa deve mettere le cose a disposizione dell'Assicurazione dei mestieri.

L'Assicurazione dei mestieri ha facoltà, a propria discrezione, di far effettuare le riparazioni necessarie da un artigiano da esse incaricato o di corrispondere l'indennità in contanti.

Art. 18 Perizia

Per la perizia valgono i principi di seguito riportati.

- Ogni parte nomina un perito con procedimento verbale o per iscritto; queste due persone scelgono allo stesso modo un terzo arbitro prima dell'inizio dell'accertamento del danno. Se una parte omette di nominare il proprio perito entro 14 giorni dalla richiesta scritta, su richiesta dell'altra parte esso viene nominato dal presidente del tribunale di prima istanza del luogo in cui la polizza vale per il suo ammontare principale; lo stesso giudice deve anche nominare il terzo arbitro (arbitro principale) se i periti non sono riusciti ad accordarsi sulla sua nomina.
- È possibile rifiutare come perito o terzo arbitro una persona che difetta delle necessarie conoscenze tecniche o ha legami di parentela con una parte o è parziale per altri motivi. Se il motivo del rifiuto

viene contestato, decide il giudice nominato al cpv. 1 che, in caso di accoglimento del motivo del rifiuto, nomina il nuovo perito o terzo arbitro.

- I periti determinano il valore, immediatamente prima e dopo l'evento, delle cose assicurate, recuperate e danneggiate; in caso di assicurazione del valore a nuovo occorre determinare anche il valore del nuovo acquisto. In caso di divergenze tra le determinazioni ovvero in caso di mancato accordo, l'arbitro principale decide in merito ai valori contestati, che non possono tuttavia essere né superiori (valore di stima superiore) né inferiori (valore di stima inferiore) ai valori determinati dai due periti.
- Quanto accertato dai periti nell'ambito delle rispettive competenze è vincolante, a meno che non venga dimostrato che divergono notevolmente e palesemente dalla situazione effettiva. Alla parte che sostiene tale divergenza spetta l'onere della prova.
- Ogni parte si assume le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo arbitro vengono suddivise a metà.

Art. 19 Calcolo dell'indennità per le cose assicurate (cfr. anche art. 8 delle CGA)

Salvo diverso accordo, in caso di danno totale l'indennità erogata è pari al valore del risarcimento ovvero al massimo alla somma assicurata concordata. Il valore del risarcimento corrisponde al valore della cosa assicurata ovvero delle cose assicurate al momento del sinistro. In caso di danno solamente parziale, il risarcimento avviene soltanto in assenza di sottoassicurazione (art. 69, cpv. 2 LCA e art. 21, cpv. 1 e 2 delle CGA). Se è stata concordata una copertura al primo rischio, decade l'eccezione in riferimento alla sottoassicurazione (cfr. art. 21, cpv. 3 delle CGA). Un valore affettivo personale viene considerato soltanto se esplicitamente concordato. Resta salva l'assicurazione delle merci e degli arredamenti d'esercizio ai sensi dell'art. 1, cpv. 1 delle CGA, correlato agli artt. 2.1 e 2.2 delle CGA per il valore a nuovo (cfr. art. 8, comma 1 delle CGA; per il calcolo dei pagamenti dell'indennità cfr. art. 19, cpv. 4 delle CGA). Per l'indennità di spese e cose speciali, si vedano gli artt. 4 e 4.1-4.10 delle CGA correlati all'art. 20 delle CGA.

Si verifica un danno parziale se la distruzione riguarda soltanto una parte della cosa assicurata (ovvero delle cose assicurate). Vengono risarcite le spese di ripristino della cosa assicurata ovvero delle cose assicurate (più il valore del materiale usato) alla precedente condizione che consentiva il funzionamento, nella misura in cui tali spese sono inferiori al valore del risarcimento (cfr. art. 19, cpv. 4 delle CGA).

Si verifica un danno totale in caso di distruzione completa (cfr. art. 19, cpv. 4 delle CGA) della cosa assicurata ovvero delle cose assicurate.

In relazione all'assicurazione di merci e arredamenti d'esercizio (cfr. artt. 2.1 e 2.2 delle CGA) il risarcimento riguarda:

- Le spese di ripristino della cosa danneggiata in caso di danno parziale;
- Le spese per l'acquisto e il montaggio di una nuova cosa di pari valore e dello stesso tipo in caso di danno totale; se la cosa distrutta è disponibile sul mercato, vengono risarcite le spese per riacquistare una cosa identica nuova; se la cosa distrutta non è più disponibile sul mercato, vengono risarcite le spese per riacquistare e montare il modello successivo (dello stesso tipo), con una dotazione dello stesso valore della cosa distrutta;
- Il prezzo di mercato per le merci e i prodotti naturali;
- L'importo per nuovo acquisto o nuova fabbricazione (valore a nuovo) di mobili, oggetti d'uso, apparecchiature di lavoro, macchine e costruzioni mobiliari; in caso di danno parziale non più delle spese per la riparazione; i resti presenti vengono calcolati al valore a nuovo;
- In caso di assicurazione al valore venale, viene risarcito l'importo richiesto per il nuovo acquisto al momento del sinistro, dedotta la riduzione del valore a seguito di usura o per altri motivi; in caso di danno parziale non più delle spese per la riparazione; i resti presenti vengono calcolati al valore venale;
- Per titoli di credito e altri titoli, le spese per la procedura di ammortamento nonché eventuali perdite in termini di interessi e dividendi; se la procedura di ammortamento non porta all'ammortamento stesso, l'Assicurazione dei mestieri eroga l'indennità per titoli di credito e altri titoli non ammortizzati; è autorizzata a rimborsare in natura i titoli di credito;

- Eventuali prestazioni di garanzia dei fornitori/produttori nonché eventuali prestazioni di risarcimento dei danni vengono dedotte dall'indennità.

Art. 20 Calcolo dell'indennità per cose speciali, spese e ricavi

Per il calcolo dell'indennità relativa alle seguenti cose speciali e spese (art. 4 delle CGA) sono determinanti:

- L'importo speso per il ripristino entro 2 anni dal sinistro in caso di assicurazione di modelli, campioni, forme, attrezzi, ecc. (cfr. art. 4.6 delle CGA);
- L'importo speso per il ripristino entro 2 anni dal sinistro in caso di assicurazione che copre le spese di ripristino;
- Le spese sostenute per modificare o sostituire chiavi e serrature nel luogo assicurato nonché per cassette di sicurezza a noleggio in caso di assicurazione che copra tali spese, se in caso di furto o rapina con copertura assicurativa sono state sottratte le chiavi; in caso di furto semplice ai sensi dell'art. 3.2, cpv. 1 delle CGA l'estensione della copertura è limitata a CHF 3000.00 incl. le spese per la sostituzione di serrature;
- In caso di assicurazione contro perdite su credito, il danno corrisponde alla differenza tra gli incassi effettivamente realizzati e quelli previsti se non si fosse verificato il sinistro, limitatamente ai 6 mesi antecedenti l'evento.

Art. 21 Importo dell'indennità (sottoassicurazione)

L'indennità per tutte le cose assicurate è limitata alla somma assicurata. Se questa è inferiore al valore del risarcimento (sottoassicurazione) il danno viene risarcito soltanto per il rapporto tra somma assicurata e valore del risarcimento ovvero valore a nuovo in caso di assicurazione del valore a nuovo. In caso di danni che non superano il 10 % della somma assicurata concordata (max. CHF 20 000.00), non viene calcolata alcuna sottoassicurazione, a patto che la somma assicurata venga adeguata alle circostanze reali. Se il danno supera il 10 % della somma assicurata concordata o CHF 20 000.00, per la parte eccedente viene applicata la regola della sottoassicurazione (cfr. cpv. 1).

In caso di assicurazione al primo rischio, il danno viene risarcito fino a raggiungere la somma assicurata concordata, senza calcolare la sottoassicurazione.

Art. 22 Pagamento dell'indennità

L'indennità è esigibile quattro settimane dopo il momento in cui l'Assicurazione dei mestieri ha ricevuto la necessaria documentazione al fine di accertare l'entità del danno e la responsabilità.

Quattro settimane dopo che si è manifestato il danno, in assenza di motivi che escludano in linea di principio l'obbligo alla prestazione dell'Assicurazione dei mestieri, l'avente diritto ha facoltà di richiedere un pagamento parziale. Tale pagamento parziale corrisponde all'importo minimo che deve essere risarcito allo stato attuale della determinazione del danno.

La prestazione dell'Assicurazione dei mestieri non è esigibile fintanto che per colpa del contraente o dell'avente diritto non sia possibile determinare o pagare l'indennità.

In particolare, la prestazione non è esigibile se:

- Sussistono dubbi sulla legittimità a ricevere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- È in corso un'indagine di polizia o di diritto penale relativa al danno e la procedura nei confronti del contraente o dell'avente diritto non è ancora conclusa.

Dal momento della sua esigibilità, l'indennità dà diritto a un interesse dell'1% superiore al tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 23 Rapporti con l'assicurazione dopo il sinistro

Dopo che si è verificato un danno con diritto d'indennità, entrambe le parti possono rescindere il contratto. La rescissione da parte dell'Assicurazione dei mestieri può avvenire al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, mentre quella da parte del contraente al massimo 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità.

In caso di disdetta del contratto, la responsabilità dell'Assicurazione dei mestieri decade allo scadere del 14° giorno dal momento in cui la relativa parte ne viene a conoscenza.
I premi vengono rimborsati ai sensi dell'art. 11 delle presenti CGA.

Art. 24 Pegno sulla cosa assicurata

Se una ovvero più cose assicurate vengono pignorate, il pegno del creditore si estende sia al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore sia ai beni acquistati con l'indennità in sostituzione della cosa assicurata. Se il pegno è stato notificato all'Assicurazione dei mestieri, l'indennità non può essere pagata all'avente diritto se non con il consenso del creditore pignoratizio ovvero dietro prestazione di garanzia da parte sua nei confronti dell'avente diritto.

Art. 25 Prescrizione e perenzione

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo cinque anni dal verificarsi del fatto alla base dell'obbligo alla prestazione.
I crediti per indennità rifiutati scadono se non sono stati fatti valere per legge entro cinque anni dal sinistro.

Varie

Art. 26 Comunicazioni all'assicuratore / Polizze collettive

Tutti gli avvisi e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviati all'Assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo. In alternativa, la notifica del danno può anche essere inviata al seguente indirizzo e-mail: info@branchenversicherung.ch.
Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro la scadenza.

Se l'Assicurazione dei mestieri è incaricata di gestire polizze a cui partecipano più società (polizze collettive), i pagamenti dei premi, le notifiche e le comunicazioni nei loro confronti valgono per tutte le società. Le spiegazioni delle società coinvolte nei confronti del contraente o dell'avente diritto vengono consegnate dalla società gerente. In caso di polizze collettive ogni società è responsabile solamente per la propria quota (non c'è un debito solidale).

Art. 27 Foro competente

Il contraente, la persona assicurata o l'avente diritto può intentare un'azione legale contro l'Assicurazione dei mestieri presso la sede dell'Assicurazione dei mestieri di Zurigo oppure, se residente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, presso il proprio luogo di residenza oppure ancora presso il luogo in cui si trovano le cose assicurate, se è in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 28 Diritto applicabile

Il presente contratto è esclusivamente soggetto al diritto svizzero.

Art. 29 Basi del contratto

Per il resto valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione.

Clausola sulla protezione dei dati:

La Cooperativa assicurazione dei mestieri rispetta la protezione dei dati. La raccolta e il trattamento dei dati servono allo svolgimento di attività assicurative e alla liquidazione di sinistri, alla distribuzione, alla vendita, alla gestione, all'attività di intermediazione per prodotti/servizi, alla valutazione del rischio e all'elaborazione di contratti assicurativi, nonché per tutte le relative operazioni ausiliarie.

Inoltre, nel quadro delle disposizioni legali, la Cooperativa assicurazione dei mestieri può utilizzare anche metodi matematici e statistici per analizzare dati e dati personali, migliorare la qualità di prodotti e servizi sulla base delle conoscenze acquisite e fornire agli assicurati informazioni rilevanti. I dati dei clienti possono inoltre essere trattati e utilizzati, internamente al gruppo per finalità di marketing e di semplificazione amministrativa, dalla Cooperativa assicurazione dei mestieri e dalle società da essa detenute al fine di sottoporre agli assicurati ulteriori offerte di prodotti e servizi. I rispettivi reparti della Cooperativa assicurazione dei mestieri, nonché quelli delle società da essa detenute, possono pertanto trattare espressamente dati personali, contrattuali e dei clienti derivanti da rapporti assicurativi per le finalità summenzionate.

La Cooperativa assicurazione dei mestieri può, nella misura necessaria e nell'ambito della rispettiva destinazione, trasmettere dati personali a uffici e altri enti, agenzie, assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori o altri soggetti esterni coinvolti, in Svizzera e all'estero, nonché richiedere informazioni a tutti questi enti che partecipano all'esecuzione del rapporto assicurativo, ivi comprese informazioni utili in merito ai precedenti rapporti contrattuali e all'andamento dei sinistri. La Cooperativa assicurazione dei mestieri tratta tali informazioni in modo confidenziale. Ciò vale anche per i dati personali degni di particolare protezione o per i profili della personalità.

I dati personali sono utilizzati, trattati, conservati, cancellati e memorizzati, fisicamente o elettronicamente, in conformità alle disposizioni di legge. I dati personali non più necessari sono cancellati, nella misura di quanto consentito dalla legge. I dati relativi alla corrispondenza aziendale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, mentre i dati relativi ai sinistri per almeno 10 anni dalla liquidazione del sinistro.

Sono trattate essenzialmente le seguenti categorie di dati personali: dati di persone interessate, dati del cliente, dati relativi alle proposte, dati contrattuali, dati relativi ai sinistri, dati relativi alla salute, dati di pagamento, dati dei danneggiati e dei richiedenti, nonché dati relativi all'incasso.

I colloqui con la Cooperativa assicurazione dei mestieri possono essere registrati per garantire un servizio ineccepibile e a fini formativi.

La persona assicurata ha il diritto, conformemente alle disposizioni di legge, di ottenere dalla Cooperativa assicurazione dei mestieri informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali.

In relazione al trattamento dei casi assicurativi, la persona assicurata ha inoltre il diritto di richiedere alla Cooperativa assicurazione dei mestieri le informazioni previste dalla legge in merito ai dati che la concernono.

Il trattamento dei dati dell'assicurato si basa sulle disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione e della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD).

La dichiarazione sulla protezione dei dati della Cooperativa assicurazione dei mestieri è consultabile all'indirizzo www.branchenversicherung.ch/it/protezione-dei-dati/ o può essere richiesta al numero di telefono +41 44 267 61 61.

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo
T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.assicurazionedeimestieri.ch

AVB08_GF16_09_I